

All'Autorità per le Garanzie nelle  
Comunicazioni  
All'emittente Televisiva TELERAMA  
LL.SS

**DELIBERA n. 25 del 26 maggio 2015**

### **IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

Premesso che:

“A partire dalle ore 24 di venerdì 15 maggio 2015 e fino alla chiusura dei seggi elettorali vige il divieto di pubblicazione e/o diffusione dei sondaggi politici ed elettorali sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto riguardanti le elezioni regionali e amministrative.

Il divieto è sancito dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a norma del quale “nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”.

Tale divieto è ulteriormente specificato nell'articolo 7 della delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

Per la stampa - quotidiana, settimanale e periodica - si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico: ne consegue che l'ultimo giorno utile per la diffusione in edicola delle edizioni cartacee risulta essere il 15 maggio 2015”;

A seguito del monitoraggio effettuato dal Corecom Puglia, a far data dal 25 aprile u.s e per tutta la durata delle elezioni regionali, giusta nota n. 20150007225 del 23.04.15, è emerso che sull'emittente TELERAMA, in data 18 maggio, nei telegiornali delle ore 14,25 e delle ore 20,20, nel programma TALK alla ore 14,10, è stato diffuso un sondaggio “ultimo sondaggio prima dello stop elettorale - primo Emiliano a prescindere”;

Ai sensi dell'art.25 commi a) e b) della Delibera AGCOM 166/15/CONS, il Corecom Puglia, per la precitata violazione, ha chiesto controdeduzioni e registrazione dei programmi del giorno 18.05.15, alla predetta emittente con nota n. 20150009236 del 21.05.15;

Atteso che il Corecom Puglia ha sollecitato le controdeduzioni sia per le vie brevi che con nota di sollecito n. 20150009395 del 25.05.2015;

**Preso atto, ad oggi, del mancato invio di controdeduzioni da parte dell'emittente TELERAMA**

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

Visto l'art.25 commi a) e b) della Delibera AGCOM 166/15/CONS;

**EFFETTUATA**

l'istruttoria sommaria sui fatti contestati in conformità alle disposizioni di attuazione in materia di PAR condicio e in materia di diffusione e di pubblicazione di sondaggi in periodo elettorale, previsti dalla legge 28/00 ss.mm.ii. e dai relativi Regolamenti AGCOM;

**ACCERTATA**

**La sussistenza della violazione**

**PROPONE**

che l'emittente Telerama faccia scorrere in sovraimpressione, per quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di aver violato la normativa vigente in materia di diffusione e pubblicazione di sondaggi in periodo elettorale;

**DELIBERA**

di inviare tutta la documentazione relativa alla segnalazione in parola all'AGCOM, per gli adempimenti di propria competenza, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia de quo.

**Il Presidente  
FELICE BLASI**

